

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 305
a iniziativa della Consigliera Bora
presentata in data 16 settembre 2019

DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118 della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione dello Statuto, con questa legge intende riconoscere e promuovere il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità", che abbiano come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro.

Art. 2
(Cooperative di comunità)

1. Ai fini di questa legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, sono considerate "cooperative di comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale, e che, fermo il rispetto di quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di società cooperative:

- a) stabiliscono la propria sede ed operano in uno o più comuni della Regione;
- b) prevedono nello Statuto o nel regolamento adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
- c) prevedono nello statuto o nel regolamento modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
- d) prevedono nello statuto la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.

Art. 3*(Albo regionale)*

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2, possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di "cooperativa di comunità".

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, i requisiti per l'iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo.

Art. 4*(Interventi in favore delle cooperative di comunità)*

1. Ai fini di sostenere la nascita e il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:

- a) finanziamenti agevolati;
- b) contributi in fondo capitale.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sentita la Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità di erogazione dei benefici indicati in questo articolo, comunque denominati, nonché le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità. La Commissione assembleare competente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione dell'atto preadottato, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale adotta l'atto.

3. Gli interventi previsti da questo articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

Art. 5*(Strumenti e modalità di raccordo)*

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione:

- a) promuove la creazione di un sistema di relazioni con gli attori del territorio tra i quali le associazioni, le pro loco, le imprese e le amministrazioni comunali;

- b) disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
- c) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica mediante:
 - 1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;
 - 2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
- d) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
- e) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi previo parere della commissione assembleare competente;
- f) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.

2. Non possono avere i rapporti con gli enti locali previsti da questo articolo le cooperative di comunità il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado:

- a) sia amministratore dell'ente locale;
- b) sia coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado degli amministratori dell'ente locale interessato;
- c) abbia rapporti di natura contrattuale o incarichi di qualsiasi tipologia con l'ente locale interessato o con gli amministratori dello stesso.

3. Le cooperative di comunità alle quali siano conferiti i servizi o le attività, in sede di approvazione del bilancio, sono soggette all'obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche ricevute per lo svolgimento di tali servizi e attività. I rendiconti sono pubblicati sul sito internet della Cooperativa o, in mancanza, sul sito istituzionale dell'ente locale interessato.

Art. 6*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.